

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI RICERCA

Art.1 - Istituzione

1. Presso l'Università Telematica "Universitas Mercatorum" possono istituirsi Centri di Ricerca finalizzati alla promozione e valorizzazione delle diverse aree scientifiche e culturali.
2. L'istituzione dei Centri di Ricerca deve rispondere a specifiche esigenze connesse agli Obiettivi di Ricerca contenuti nel Piano Strategico di Ateneo e nei Piani Strategici di Dipartimento.
3. I Centri di ricerca partecipati o promossi dall'Ateneo si distinguono in:
 - Tipo 1. - Centri di ricerca Interuniversitari;
 - Tipo 2. - Centri di ricerca Interdipartimentali;
 - Tipo 3. - Centri di ricerca Dipartimentali.

In particolare:

4. Centri di ricerca Interuniversitari

Sono istituiti mediante Convenzione tra gli Atenei aderenti, su proposta di uno o più Dipartimenti previa deliberazione del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione. La proposta dei Dipartimenti dovrà contenere la motivazione alla base della richiesta e l'elenco degli afferenti dell'Ateneo, un piano di sviluppo biennale, la disponibilità di risorse adeguate alla realizzazione del piano di sviluppo biennale. Per l'adesione a Centri di ricerca Interuniversitari promossi da altri Atenei o da altri Centri di Ricerca di rilevante interesse nazionale o internazionale si seguono le medesime regole.

5. Centri di ricerca Interdipartimentali

Hanno carattere interdisciplinare, sono istituiti su proposta di più Dipartimenti con delibera del Senato Accademico. La proposta dei Dipartimenti dovrà contenere: la motivazione alla base della richiesta, l'elenco dei Dipartimenti e l'elenco degli afferenti, un piano di sviluppo biennale, la disponibilità di risorse adeguate alla realizzazione del piano di sviluppo biennale.

6. Centri di ricerca Dipartimentali

Hanno ad oggetto specifici ambiti, scientifici, disciplinari, tecnologici, culturali; sono istituiti con delibera del Consiglio di Dipartimento ospitante. La delibera del Dipartimento dovrà contenere la motivazione alla base della richiesta e l'elenco degli afferenti del Dipartimento ospitante dell'Ateneo, nonché l'elenco degli afferenti ad altri Dipartimenti.

Art. 2 - Finanziamenti

1. Sono fonti di finanziamento delle attività del Centro le risorse, anche provenienti da fonti esterne, messe a disposizione dai Dipartimenti coinvolti, preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere positivo del Senato Accademico.

Art. 3 - Sede e attrezzature

1. Il Centro avrà sede presso un Dipartimento e potrà utilizzare attrezzature del Dipartimento ospitante, nonché di eventuali altri Dipartimenti interessati ai programmi di ricerca.
2. Il Centro potrà avere sedi operative anche all'esterno dell'Università in locali e strutture idonee messe a disposizione dall'Università o da uno più finanziatori sulla base di specifiche convenzioni.

Art. 4 - Finalità e attività

1. I centri di ricerca sono costituiti per organizzare e svolgere progetti scientifici di durata pluriennale di particolare rilevanza e aderenti al Piano Strategico di Ateneo. All'interno del Centro di Ricerca possono esser attivati Laboratori, Osservatori o sottostrutture similari per rispondere a specifiche necessità connesse agli obiettivi dei Piani Strategici di Dipartimento. L'attivazione avviene su proposta del Responsabile Scientifico ed è subordinata alla approvazione in Consiglio di Dipartimento.

Art. 5 - Calendario, durata e rinnovo

1. Il Centro ha la durata stabilita all'atto della sua istituzione, comunque non superiore a sei anni, rinnovabile. La durata in anni viene computata a partire dal primo giorno del mese successivo a quello dell'atto istitutivo del Centro.
2. La domanda motivata di rinnovo avanzata dal Direttore del Centro è approvata con le medesime modalità previste all'Art. 1 per la sua istituzione.

Art. 6 - Afferenti al Centro

1. Al Centro possono afferire:
 - Professori, professoresse, ricercatori e ricercatrici dell'Università Telematica "Universitas Mercatorum" che abbiano interesse nelle aree tematiche di pertinenza del Centro;

- Professori, professoresse, ricercatori e ricercatrici di altre Università italiane e straniere e di Istituzioni universitarie internazionali che abbiano interesse nelle aree tematiche di pertinenza del Centro;
- Ricercatori e ricercatrici che operano presso Istituzioni ed Enti di ricerca italiani, stranieri e internazionali e che svolgono la propria attività di ricerca negli ambiti scientifici di interesse del Centro;
- successivamente alla costituzione potranno aderire anche titolari di assegni di ricerca, dottorandi e dottorande o altri soggetti esterni, esperti negli ambiti scientifici di interesse del Centro.

Art. 7 - Organi del Centro

1. Organi del Centro sono:

a) Il Responsabile Scientifico:

- è nominato dal Consiglio di Dipartimento contestualmente all'istituzione e dura in carica due anni accademici. Il mandato è rinnovabile. In caso di Centri Interuniversitari, la nomina segue la disciplina convenzionalmente assunta tra le Parti. Per quanto attiene i Centri Interdipartimentali, la nomina è deliberata dal Senato Accademico contestualmente all'istituzione del Centro;
- sovrintende al funzionamento del Centro e ne coordina l'attività, che sono sottoposte al Consiglio di Dipartimento;
- dispone l'utilizzo degli stanziamenti a disposizione del Centro, nel rispetto dei programmi approvati dal Dipartimento nonché delle deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione; c) convoca e presiede la Giunta degli afferenti;
- trasmette annualmente al Direttore di Dipartimento una relazione illustrativa delle attività svolte.

b) La Giunta:

- è composta da tutti i professori e le professoresse di I e II Fascia, ricercatori, ricercatrici, titolari di assegni di ricerca, dottorandi e dottorande ed eventuali altri soggetti afferenti al centro di ricerca. Essa esprime pareri non vincolanti sulle questioni che le vengono sottoposte dal Responsabile Scientifico.

Art. 8 - Monitoraggio

1. Il Dipartimento di afferenza del Centro di Ricerca, attraverso il proprio AQRTM, è responsabile delle attività di monitoraggio e di assicurazione di qualità della struttura.

Attraverso il Documento di Analisi e Riprogettazione e il Riesame Annuale di Dipartimento si analizzano, tra l'altro, i risultati scientifici prodotti dal Centro di

Ricerca rispetto agli obiettivi ed agli indicatori connessi nel Piano Strategico di Dipartimento. Il Responsabile Scientifico redige annualmente una relazione sulle attività svolte segnalando l'eventuale necessità di spazi e attrezzature necessarie al raggiungimento degli obiettivi di ricerca.

Art. 9 - Scioglimento e recesso

1. Il Senato Accademico, previo parere del Direttore di Dipartimento in cui ha sede il Centro, propone lo scioglimento del Centro interdipartimentale o il recesso da un Centro interuniversitario, qualora sia venuta meno la disponibilità delle risorse finanziarie ovvero la motivazione alla base della sua istituzione ovvero il numero minimo degli afferenti stabilito dal presente regolamento.
2. Il Direttore di Dipartimento delibera lo scioglimento del Centro di Ricerca qualora sia venuta meno la disponibilità delle risorse finanziarie ovvero la motivazione alla base della sua istituzione ovvero il numero minimo degli afferenti stabilito dal presente regolamento

Art. 10 - Modifiche statutarie e proposte di scioglimento

1. Le modifiche dello Statuto di un Centro e le proposte di scioglimento saranno approvate con le medesime modalità previste per l'istituzione all'art. 1.

Art. 11 - Norme transitorie e finali

1. In relazione ai Centri di Ricerca attualmente attivi il Senato Accademico delibera sulle afferenze dei Centri ai Dipartimenti.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento il Centro fa riferimento al Direttore del Dipartimento ed a quanto previsto nei Regolamenti di Dipartimento fatti salvi i poteri in capo al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico.